
ACCESSO AGLI ATTI – SETTORE SISMICA
L. 1086/71 – cemento armato, acciaio e precompresso
L. 64/74 - Zona sismica e abitati da consolidare
D.P.R. 380/2001 – Testo unico per l'edilizia
L.R. 65/2014

L'ACCESSO AGLI ATTI e ai documenti amministrativi conservati presso gli Uffici della Giunta regionale toscana, ed in particolare presso il Settore Sismica della Regione Toscana, si può esercitare, ai sensi della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii., e della DGR 1040/2017, fondamentalmente tramite due tipologie di accesso:

1) L'ACCESSO DOCUMENTALE

2) L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

1) L'ACCESSO DOCUMENTALE

(L. 241/1990 - L.R. 40/2009)

La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi applicando le disposizioni del capo V della L. 241/1990. Il soggetto che chiede l'accesso documentale, nella richiesta all'amministrazione di visionare o ricevere copia di documenti amministrativi, deve dimostrare di essere **titolare di un "Interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"**; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.

Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso: contro l'eventuale decisione dell'Amministrazione di non consentire l'accesso il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 D.Lgs. 104/2010 "Codice del processo amministrativo"); il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale e notificarne copia all'Amministrazione.

2) L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

(D.Lgs. 33/2013 art. 5 comma 2)

L'**accesso civico generalizzato** è la richiesta fatta da un soggetto all'Amministrazione per visionare o chiedere copia di dati e documenti detenuti dall'amministrazione stessa e per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione. La richiesta non necessita di motivazione, in quanto nasce dal diritto all'informazione che ciascuno ha e la regola generale è rappresentata dalla trasparenza. Questa forma di accesso è stata riconosciuta per "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Limiti ed esclusioni (D.Lgs. 33/2013 art. 5 bis): l'accesso civico generalizzato è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi:

- pubblici: sicurezza e ordine pubblico - sicurezza nazionale - difesa e questioni militari - relazioni internazionali - politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato - indagini su reati e loro perseguimento - svolgimento attività ispettive
- privati: protezione dati personali - libertà e segretezza della corrispondenza - interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche quali ad es: la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e segreti commerciali.

Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso: contro la decisione dell'Amministrazione il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Contro la decisione dell'Amministrazione o avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 D.Lgs. 104/2010 "Codice del processo amministrativo"). Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale e notificarne copia all'Amministrazione.

Esiste inoltre la modalità dell'**ACCESSO CIVICO SEMPLICE**, introdotta dal D.Lgs. 33/2013 art. 5 comma 1, volta a tutelare il diritto all'informazione ed alla trasparenza, nell'ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione per il quale è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi della

normativa vigente. In tal caso gli interessati possono esercitare il diritto di accesso civico attraverso la richiesta di pubblicazione dei documenti.

MODALITA' PER LE RICHIESTE DI ACCESSO E MODULISTICA

Le modalità di esercizio del diritto di accesso e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali, sono state individuate con [Delibera n. 1040 del 2 ottobre 2017](#) "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011."

Al fine di semplificare il procedimento di accesso è stata predisposta una modulistica, adottata con decreto dirigenziale n. [15319 del 23 ottobre 2017](#), che riguarda le varie tipologie di accesso, tra le quali è stata ricompresa anche la richiesta di accesso alle pratiche sismiche in quanto costituiscono un numero rilevante tra quelle rivolte all'Amministrazione.

RICHIESTE FORMALI DI ACCESSO AL SETTORE SISMICA

Le richieste formali devono sempre essere inoltrate alla sede territoriale competente del Settore Sismica:

- a mano o posta ordinaria;
- per PEC all'indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it, specificando chiaramente, nell'oggetto che si tratta di accesso agli atti e la sede di competenza del Settore Sismica.

Alla richiesta devono obbligatoriamente essere allegati:

- copia del documento di identità del richiedente;
- ricevuta di versamento degli oneri, se dovuti.

Le richieste incomplete non potranno essere accolte.

La Modulistica per l'accesso documentale e per l'accesso civico generalizzato è reperibile all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/deposito-progetti-agli-uffici-del-settore-sismica>

Il modulo deve essere compilato in tutti i campi, particolarmente quelli necessari per l'individuazione corretta e puntuale del progetto richiesto (committente, località, numero del progetto, data, varianti...) e, solo nel caso di richiesta di accesso di tipo documentale, per la verifica dell'esistenza di un effettivo interesse diretto, concreto ed attuale connesso all'oggetto della richiesta.

Nel caso di richieste multiple i dati devono essere completi per ogni singolo progetto. Può essere allegato anche un elenco a parte.

Le richieste incomplete e/o incoerenti nei dati forniti potranno essere sospese o respinte.

E' importante indicare anche riferimenti e recapiti dei soggetti delegati.

Oneri:

In base a quanto stabilito dalla Legge Regionale n° 40/2009, art. 10 e della Delibera della Giunta regionale n° 1040 del 02/10/2017, l'accesso documentale è soggetto al pagamento degli oneri di ricerca:

- progetti cartacei: Euro 5,00 per ogni progetto richiesto o parte di esso
- progetti in formato digitale (PORTOS): gratuito

Sia per l'Accesso documentale che per l'Accesso civico generalizzato sono inoltre da corrispondere i costi per l'effettuazione delle copie del materiale richiesto.

Il pagamento può essere effettuato tramite:

- *bollettino postale sul ccp. n° 1020546709*

- *bonifico bancario sul c/c postale IBAN: IT6300760102800001020546709*

Intestato a: " *Regione Toscana - Introiti accesso gli atti amministrativi - Servizio tesoreria*"

Causale: " *Richiesta accesso atti pratica/che n°/ nn°*"

Tempi necessari:

La richiesta di accesso è evasa entro 30 giorni dalla presentazione. Tale termine può essere sospeso dall'eventuale comunicazione a controinteressati.

Informazioni

Per chiarimenti, ricerche ed ogni altro genere di informazioni è necessario rivolgersi alla sede territoriale di competenza del Settore Sismica.